

Deliberazione della Giunta Regionale 14 marzo 2013, n. 10-5523

Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 - Individuazione del responsabile della gestione sanitaria accentrata (GSA) e del responsabile regionale certificatore.

A relazione degli Assessori Monferino, Quaglia:

L'art. 22 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*" prevede l'istituzione, presso le regioni che esercitano la scelta di gestire direttamente una quota del finanziamento del proprio servizio sanitario, di uno specifico centro di responsabilità, denominato Gestione Sanitaria Accentrata (GSA) presso la regione.

Tale centro di responsabilità ha l'obbligo della tenuta di una contabilità di tipo economico-patrimoniale atta a rilevare, in maniera sistematica e continuativa, i rapporti economici, patrimoniali e finanziari intercorrenti fra la singola regione, lo Stato, le altre regioni/province autonome, le aziende sanitarie, gli altri enti pubblici ed i terzi vari, inerenti le operazioni finanziate con risorse destinate ai rispettivi servizi sanitari regionali.

Pertanto, la Regione ha ora la necessità di individuare un responsabile della Gestione Sanitaria Accentrata, titolare di precisi obblighi dettati dall'art. 22 del citato decreto in merito alla tenuta della contabilità economico-patrimoniale, tra i quali assumono particolare rilevanza:

- elaborazione e adozione del bilancio d'esercizio della gestione sanitaria accentrata presso la Regione;
- coerente compilazione con il bilancio di esercizio della gestione sanitaria accentrata dei modelli ministeriali conto economico e stato patrimoniale relativi alla gestione sanitaria accentrata;
- redazione del bilancio sanitario consolidato mediante il consolidamento dei conti della gestione accentrata stessa e dei conti delle aziende sanitarie;
- raccordo e conciliazione tra le poste iscritte e contabilizzate in termini di contabilità economico-patrimoniale e quelli iscritti in termini di contabilità finanziaria.

Pertanto, preso atto della complessità dei compiti assegnati al responsabile regionale della gestione sanitaria accentrata, si ritiene opportuno indicare, quale responsabile della GSA il Direttore della Direzione Regionale Sanità, con facoltà in capo al medesimo di delega delle funzioni operative al Settore Risorse Finanziarie.

L'art. 22, comma 3, lettera d), del D.Lgs. n. 118/11 prevede l'individuazione di un ulteriore responsabile regionale, da intendersi come terzo rispetto al responsabile della GSA, con compiti di verifica e di certificazione.

L'espletamento di tale incarico richiede competenze specifiche rinvenibili nel ruolo svolto dagli Organi di controllo degli enti soggetti alla normativa in materia di contabilità delle aziende sanitarie.

Pertanto, si ritiene di individuare, quale responsabile regionale certificatore, ai sensi della precitata norma il responsabile della Direzione Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale con facoltà in capo al medesimo di delega delle funzioni operative al Settore Audit Interno.

Visto l'articolo 119, comma 6, della Costituzione della Repubblica Italiana;

visto l'articolo 52, comma 4, lettera d) della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
visto l'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
vista l'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005;
visto il Patto per la salute del 28 settembre 2006;
visto l'Intesa Stato-Regioni del 3 dicembre 2009;
visto il decreto legislativo n. 118/2011;
vista la Legge Regionale 28 luglio 2008, n. 23 e smi;

la Giunta Regionale condividendo le argomentazioni del Relatore, a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

delibera

- di individuare, per le motivazioni esposte nelle premesse che qui si richiamano integralmente, quale responsabile regionale della gestione sanitaria il Direttore della Direzione Regionale Sanità, con facoltà in capo al medesimo di delega delle funzioni operative al Settore Risorse Finanziarie,
- di individuare per le motivazioni esposte nelle premesse che qui si richiamano integralmente, quale responsabile regionale certificatore il responsabile della Direzione Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale con facoltà in capo al medesimo di delega delle funzioni operative al Settore Audit Interno;
- di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)